



COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO

" Città dei Farfensi "

Provincia di Fermo

CAP 63854 Corso Matteotti, 13 - Tel. 0734-780111 - Fax. 0734-780561 - e. mail:
comunesvm@libero.it

Prot. 6702
del 12 DIC. 2018

ORDINANZA

N. 30 DEL 12-12-2018

Oggetto: IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARA (art. 37, D.P.R. n. 380) - Dioguardi Tiziana

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA URBANISTICA ED EDILIZIA

Premesso:

che con prot. n. 39154 del 13/06/2018 (pratica MUDE_ n. 2548) la Sig.ra DIOGUARDI TIZIANA, nata a MACERATA (MC) il 11/07/1952, residente in SANTA VITTORIA IN MATENANO IN VIA SABINA, 17 - codice fiscale DGRTZN52L51E783G, in qualità di primo intestatario, veniva "legittimata" dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR) all'accesso per la "Richiesta di Contributo per interventi di riparazione e rafforzamento locale su edifici con danni lievi, ai sensi dell'Ordinanza n.4 del 17.11.2016 e s.m.i. del Commissario Straordinario per la Ricostruzione", per l'immobile distinto al catasto al foglio n. 14 mappale n. 124 sub. 2,3,4, ubicato in via Sabina - via Roma del presente Comune;

che in data 14/06/2018, protocollo 3013 veniva assunta agli atti di questo Comune l'istanza, pratica MUDE_ n. 2548 accompagnata da lettera dell'USR con la quale contestualmente, si chiedeva di verificare l'inesistenza di condizioni ostative agli interventi di riparazione danni lievi dell'immobile richiamato in oggetto;

che in risposta a quanto richiesto dall'USR l'ufficio tecnico di questo Comune, per quanto di sua competenza, verificava l'ammissibilità all'accesso al contributo in ossequio alle procedure richieste dal D.L. 189/2017 e Ordinanze 4 e 8/2016 e s.m.i, rigirando l'istanza all'USR per i controlli di sua competenza;

che in data 13/08/2018, protocollo 4389 l'ufficio tecnico di questo Comune apriva Pratica Edilizia n. 26/2018 SCIA per interventi di riparazione e rafforzamento locale su edifici con danni lievi, ai sensi dell'Ordinanza n.4 del 17.11.2016 e s.m.i. e iniziava attività istruttoria;

che l'edificio oggetto di istanza si sviluppa su tre piani fuori terra, suddiviso in tre unità immobiliari ed è parte del tessuto storico di questo Comune, individuato nel PPCS come comparto di intervento per il quale è ammesso solo il Risanamento conservativo - Categoria 2 - normato altresì dall'art. 5 del PPCS;

che dall'istruttoria, relativamente alla conformità urbanistica-edilizia riguardo agli strumenti generali e attuativi di pianificazione, veniva accertata che lo stato attuale dell'immobile, rappresentato negli elaborati grafici allegati all'istanza, presentava alcune difformità rispetto lo stato legittimato dall'originario progetto di costruzione e successive proroghe agli atti presso gli archivi comunali di seguito elencati:

- Pratica Edilizia n. 159, Concessione Edilizia n. 113 del 21/05/1980
- Pratica Edilizia n. 203, Proroga Concessione Edilizia n. 113 del 29/03/1984

Che le difformità risultanti dall'istruttoria riferivano alla sola unità immobiliare, distinta in catasto al **foglio 14 mappale n.124 sub 2**, parte del piano terra e tutto il piano secondo compreso il soppalco al livello del sottotetto, di proprietà della Sig.ra Dioguardi Tiziana e Pennesi Tommaso e riguardavano:

1. diversa distribuzione interna di parte del Piano terra e secondo soppalcato;
2. creazione di terrazza "a tasca" al piano secondo soppalcato sottotetto;

3. la non realizzazione della distribuzione interna di parte del secondo piano e di parte del solaio soppalcato così come previsto nel titolo abilitativo di cui sopra;

Che con nota al prot. in uscita n. 5815 del 30/10/2018 si invitava l'Ing. Pedroni Chiara tecnico-progettista delle opere di *“riparazione e rafforzamento locale su edifici con danni lievi...”* e per conoscenza all'USR, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 10 c.7 dell'OCSR n. 19/2016, a trasmettere a questo Ente istanza di sanatoria ai sensi del DPR 380/01 e s.m.i. con allegati tutti gli elaborati tecnici-descrittivi inerenti alle difformità riscontrate rispetto al titolo abilitativo legittimante lo stato dei luoghi con sospensione dei termini del procedimento;

Che in data 27.11.2018 al prot. 6361 veniva assunta agli atti Scia in sanatoria ai sensi dell'art. 37 del DPR 380/01 inoltrata sulla piattaforma informatica “Domus” come endoprocedimento della pratica MUDE_ n. 2548 e Pratica edilizia n. 26/2018 avvalendosi così della procedura semplificata prevista all'art. 1-sexies del Dlgs n. 55 del 29 Maggio 2018 *“Disciplina relativa alle lievi difformità edilizie e alle pratiche pendenti ai fini dell'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati”*;

Dispone

Tenuto conto che le opere sopra descritte risultano comunque conformi a quanto previsto dalle Norme del P.R.G. vigente zona Centro Storico in cui il fabbricato ricade;

Vista l'analisi dell'Ufficio Tecnico Comunale che, effettuati i dovuti accertamenti, ha verificato quanto sopra dichiarato e che i lavori abusivi di lieve entità a conferma:

- non variano la destinazione d'uso;
- non arrecano pregiudizio alle strutture (come da attestazione del tecnico progettista “DIC023_I_08” in allegato alla sanatoria prot. 6361 del 27.11.2018);
- non interessa edifici comunque vincolati ai sensi del Dlgs. 42/04 (come da attestazione del tecnico progettista “DIC041_I_07” in allegato alla sanatoria prot. 6361 del 27.11.2018);
- costituiscono solo in parte variazione di superfici utili ma non di volumi;

Rilevato che le opere eseguite in difformità ai progetti approvati sono classificabili come opere eseguite in difformità di Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 37 per interventi di cui all'art. 22 commi 1/b del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Accertata la doppia conformità ai sensi del comma 4 art.37 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Considerato che per quanto riguarda la sanzione edilizia l'intervento in oggetto ha comportato un aumento minimo del valore venale dell'immobile (e per altro non facilmente quantificabile);

Determina

Rispetto alla diversa disposizione dei locali interni ed alla realizzazione della terrazza “a tasca” al piano secondo soppalcato sottotetto viene accertata la conformità nella misura di **euro 1032,00**, quale sanzione ai sensi dell'articolo 37, del d.P.R. n. 380 del 2001 e smi.

Ingiunge

- Ai responsabili dell'abuso, in solido tra di loro, come individuati in precedenza, **il pagamento della somma di euro 1032,00 (milletrentadue,00)** come sopra determinata, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente, con versamento alla Tesoreria del Comune di Santa Vittoria in Matenano (FM), presso la Banca IT 96F0574869710000000046610, Banca “Intesa San Paolo” filiale di Santa Vittoria in Matenano (FM), ovvero mediante versamento sul conto corrente postale n. 15222631 intestato alla predetta Tesoreria.
- Il pagamento di quanto sopra conclude il procedimento e consente agli interessati di mantenere in essere le opere eseguite e sanzionate, sotto il solo profilo urbanistico ed edilizio. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi legittimi di terzi, compresi quelli di natura civilistica e patrimoniale, nonché eventuali competenze di altre autorità o altri soggetti diversi da questo Comune.
- La notifica della presente determinazione alla Sig.ra Dioguardi Tiziana, onde provveda il pagamento delle sanzioni pecuniarie ad esso comminate;
- In attuazione dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo regionale delle Marche (articolo 21, legge 6 dicembre 1971, n. 1034) previa notifica a questa amministrazione entro 60 giorni dalla data di Ordinanza PROVVEDIMENTO DEL SINDACO n.30 del 12-12-2018 Comune di S. Vittoria in Matenano

ricevimento della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), rispettivamente entro 120 giorni dallo stesso termine.

Dalla Casa Comunale, li 12/12/2018

Il responsabile dell'area tecnica
Fabrizio Vergari

